

Pubblicato il 18/03/2021

N. 00063/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00156/2021 REG.RIC.



## **REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2021, proposto da

Francesco Scifo, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avv. Linda Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comicost - Comitato per le Libertà Costituzionali,

Damiana Fiorini, Gatti Massimo, Merj Telch, Editk Meloni,

rappresentati e difesi dall'avvocato Nino Filippo Moriggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Luca Azzalini, Stefano Andreoli, Alessandro Astolfi, Rossella Baffigo, Angela Elisa Bergna, Isotta Cambria, Maria Concetta Dalli Cardillo, Paola De Ruvo, Marco Ferrari, David Galfo, Patrizia Gorini, Manuela Groppo, Antonella Impetuoso, Paolo Diego L'Angiocola, Claudia Nardon, Nancy Masironi, Loredana Massone, Paola Merlini, Renato Pariota, Caterina Pietrantonio, Daniela Resasco, Federica Rododendro, Gianluca Soncini, Elisabetta Spiazzi, Antonio Spiga, Renata Tonioli, Marco Zagaglia, Nicoletta Zucchello, Giusepina Laura Vincenzi, Serenella Fonsato, Monica Santomauro, Alessandro Bruchi, Chiara Molinari, Marco Pedroni, Pamela Piccioni, Francesca Foltran, Luca Azzalini, Arianna Chellini, Damiano Spallanzani, Sandra Debertolis, Alessandra Corcelli, Francesco Bandiera, Iryna Busel, Mauro Buso, Cristina Corrieri, Riccardo Di Bernardino, Giulia Gonella, Antonio Grimaldi, Giovanna Gusmini, Cristina Lusardi, Daniele Marangoni, Cristina Marrai, Sirio Oretti, Maria Antonietta Paglione, Sergio Riva, Marie Rivaletto, Alessandra Romano, Andrea Turchi, Teresa Giovanna Maria Zuffi, Vincenza Torino, Simona Humbert, Silvia Visintainer, Silvia Cocco, Roberto Valdes, Pier Luigi Zou, Ilaria Cefaro, Fabio Bruno, Angelo Amoroso, Carola Brambilla, Giovanni Angiulli,

Giovanni Masuno, Angela Elisa Bonazzoli, Beniamino Caputo, Maurizio Cantone, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Mana e Monica Seri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 prot. 2378 del presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto il decreto presidenziale n. 58 del 9 marzo 2021 con il quale è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a.;

Visto il decreto n. 1224 del 10 marzo 2021 con il quale il Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso il citato decreto presidenziale n. 58 del 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, il dott. Tito Aru;

Considerato:

che il ricorrente, avvocato del foro di Cagliari, residente in Cagliari e con studio anche a Roma, afferma di svolgere, con cadenza semisettimanale, la sua attività professionale tra la Sardegna, Roma (presso le Corti Superiori) e il resto d'Italia;

che a suo avviso l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede l'esenzione dalle misure restrittive della libertà personale e di circolazione da essa introdotte, specificamente dall'obbligo di tampone e/o di quarantena, per coloro che sono impegnati nel frequente svolgimento fuori dalla Sardegna della loro attività lavorativa, soprattutto allorché, come nel caso dell'attività forense, si tratti di attività irrinunciabile e di rilevanza costituzionale;

che i motivi di censura sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti ordini di argomentazioni:

a) soltanto il Governo nazionale potrebbe, con apposito DPCM, limitare gli spostamenti interregionali (d.l. 16 marzo 2020 n.33, convertito nella legge 14 luglio 2020 n.74);

b) l'ordinanza impugnata mancherebbe di ogni riferimento – quale giustificazione della sua adozione e delle limitazioni di valori costituzionali da essa introdotte - a documentazione scientifica attestante un aggravamento epidemiologico locale, che, al contrario, sarebbe smentito dall'attuale classificazione della Regione Sardegna in zona bianca;

c) l'ordinanza impugnata mancherebbe di tutelare, attraverso specifica esenzione, i soggetti portatori di patologie incompatibili con i tamponi e, comunque, non potrebbe imporre accertamenti o trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dalla legge;

d) l'ordinanza regionale sarebbe altresì illogica laddove esenta i soggetti "vaccinati" contro il covid-19 dall'obbligo di tampone e dalle prescrizioni di quarantena perché esporrebbe la popolazione sarda a rischi sanitari gravissimi derivanti dalla potenziale contagiosità acclarata dei vaccinati in quanto, allo stato delle conoscenze scientifiche, nessun vaccino covid-19 in uso sarebbe idoneo a garantire l'immunità dei vaccinati, e la loro contagiosità sarebbe esattamente uguale a quella dei non vaccinati;

e) l'ordinanza regionale non avrebbe rispettato il procedimento in materia di tutela della privacy esponendo così i dati personali di tutti i viaggiatori a rischio potenziale di dispersione o divulgazione non autorizzata e senza consenso.

Ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione sulla affermata legittimazione attiva, nessuno dei menzionati profili evidenzia, nella valutazione propria della fase cautelare del giudizio, profili di fondatezza in quanto:

a.1 gli adempimenti previsti dall'ordinanza regionale per coloro che intendono entrare nell'isola, non appaiono in contrasto con il rispetto del principio costituzionale della libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale, essendo stati introdotti soltanto dei meccanismi precauzionali di screening e monitoraggio, di agevole e rapido espletamento da svolgersi nei siti di ingresso nel territorio regionale (porti e aeroporti), per la prevalente finalità di tutela sanitaria volta a contenere la diffusione del virus in un contesto locale che, pur in presenza di una riscontrata recrudescenza dell'epidemia in gran parte del paese, mantiene confortanti livelli di controllo dell'epidemia ma resta esposto, come accaduto nell'estate 2020, ad un possibile rapido incremento dei contagi in mancanza di idonei strumenti di prevenzione quali quelli previsti in relazione ai nuovi arrivi di viaggiatori o di turisti nel territorio regionale;

b.1 proprio l'attuale classificazione della Sardegna come zona bianca, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, giustifica la previsione di strumenti precauzionali, come quelli introdotti dall'ordinanza impugnata, utili ad prevenire la nuova diffusione dei contagi che, inevitabilmente, verrebbe a determinarsi per effetto dell'incontrollato arrivo di viaggiatori provenienti dalle Regioni più esposte alla diffusione dell'epidemia;

b.1.1. rientra nelle competenze regionali la predisposizione, e per il caso di necessità finanche l'implementazione, di strumenti precauzionali di controllo al fine di salvaguardare i risultati conseguiti in Sardegna in termini di contenimento di contagi per effetto dei provvedimenti restrittivi finora adottati, tenendo anche conto che la recrudescenza dell'epidemia a livello nazionale ha indotto il Governo a vietare temporaneamente la circolazione tra le regioni proprio al fine di contenere il più possibile la diffusione dei contagi;

c.1. come ha affermato il Presidente della Sezione III del Consiglio di Stato, con il decreto n. 1224 del 10 marzo 2021, adottato in sede di reclamo avverso il decreto n. 58 del 9 marzo 2021 del Presidente del TAR Sardegna, *"il carattere di "invasività" e pericolosità di misure precauzionali, quali il tampone molecolare, è smentito dalla circostanza pacifica che non sono emersi, dopo circa dodici mesi dall'esplosione pandemica e la somministrazione di milioni di tamponi sia molecolari che antigenici, evidenze scientifiche tali da superare, a fronte del possibile limitato disagio di chi si sottopone alla misura precauzionale, il beneficio evidente, e prioritario, per la salute pubblica, consistente nella tracciatura e prevenzione – per i tamponi – e nella immunizzazione – per i vaccini – sicché la misura regionale contestata, che ha permesso sinora di garantire alla Sardegna da alcune settimane un costante livello assai limitato di contagio, appare coerente con gli obiettivi primari di precauzione che le autorità statali e regionali sono obbligate a perseguire"*;

d.1. anche a prescindere dall'evidente contraddittorietà dell'argomentazione rispetto all'impianto del ricorso, le regole dettate per i soggetti che hanno effettuato i vaccini (nelle previste due dosi) non risultano irragionevoli atteso che – in forza delle attuali conoscenze scientifiche – il vaccino rappresenta la più autorevole fonte di contrasto alla circolazione e diffusione del virus;

e.1. in relazione alla lamentata violazione delle disposizioni dettate in materia di privacy, il diritto alla salute e alla prevenzione della diffusione del virus costituisce un valore preminente del nostro ordinamento giuridico, e, in ogni caso, il provvedimento regionale dà conto del fatto che i nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati *“ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n.2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”* oltre al fatto che i dati acquisiti saranno conservati per soli 14 giorni e potranno essere *“utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Decorso il termine suindicato, i dati verranno eliminati”*.

Ritenuto che anche il danno prospettato dal ricorrente non appare assumere i lamentati caratteri di gravità ed irreparabilità;

Ritenuto che l'istanza di verifica urgente cautelare della contagiosità o meno dei vaccinati, depositata dal ricorrente in data 15 marzo 2021, non meriti accoglimento in questa fase del giudizio in quanto estranea ai profili di danno grave ed irreparabile sottesi all'istanza cautelare in esame;

Ritenuto che l'atto di intervento ad adiuvandum spiegato dal Comitato per le Libertà Costituzionali - Comicos, oltre che da alcuni privati cittadini, non evidenzia, né in punto di *fumus boni juris*, né in punto di *periculum in mora*, profili suscettibili di meritevole apprezzamento nella presente fase cautelare;

Ritenuti quindi insussistenti i presupposti la concessione dell'invocata sospensione del provvedimento impugnato;

Ritenuto di dover compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO